

ISSN 1128-7772
ISSN ELETTRONICO 2035-3545

Anno CXXIII · Luglio-Dicembre 2012

ISSN 1128-7772
ISSN ELETTRONICO 2035-3545

Anno CXXIII · Luglio-Dicembre 2012

IL DIRITTO ECCLESIASTICO

Anno CXXIII · 3-4 · Luglio-Dicembre 2012

Rivista trimestrale diretta da
Cesare Mirabelli, Enrico Vitali

Di particolare interesse in questo fascicolo:

Il ruolo della Corte Suprema di Cassazione
nell'evoluzione del Diritto Ecclesiastico dopo l'Accordo del 1984:
aspetti internazionalistici, temi e problemi della libertà religiosa,
profili penalistici, ministri di culto, matrimonio, enti e beni, sepolture

IL DIRITTO ECCLESIASTICO

IL DIRITTO ECCLESIASTICO

FABRIZIO SERRA EDITORE, PISA · ROMA

**IL DIRITTO
ECCLESIASTICO**

DIREZIONE

CESARE MIRABELLI, ENRICO VITALI

Direttore responsabile

SERGIO BIANCONI

Sede legale

Via Collina 36, I 00187 Roma

Comitato scientifico

ALESSANDRO ALBISETTI, SALVATORE BERLINGÒ, PIERO A. BONNET,
SALVATORE BORDONALI, CARLO CARDIA, NICOLA COLAIANNI,
ORAZIO CONDORELLI, MANLIO MIELE, GIAN PIERO MILANO,
PAOLO MONETA, GIOVANNI B. VARNIER, ANDREA ZANOTTI

REDAZIONE

Responsabili

SETTIMIO CARMIGNANI CARIDI (per la redazione romana)

con la collaborazione di MICHELE MADONNA

Dipartimento di diritto pubblico

Facoltà di Giurisprudenza

Università degli Studi di Roma "Tor Vergata"

Via Bernardino Alimena 5, I 00173 Roma

ALESSANDRO CESERANI (per la redazione milanese)

con la collaborazione di PAOLA FANTELLI

Dipartimento "Cesare Beccaria"

Università degli Studi di Milano

Via Festa del Perdono 7, I 20122 Milano

ildirittoecclesiastico@unimi.it

Hanno collaborato a questo numero

DANIELE ARRU, SETTIMIO CARMIGNANI CARIDI,
GABRIELE FATTORI, LUIGI LACROCE, MICHELE MADONNA,
EMMA GRAZIELLA SARACENI

IL DIRITTO ECCLESIASTICO

ANNO CXXIII · 3-4 · LUGLIO-DICEMBRE 2012

RIVISTA TRIMESTRALE DIRETTA DA
CESARE MIRABELLI, ENRICO VITALI



PISA · ROMA
FABRIZIO SERRA EDITORE
MMXIII

Amministrazione e abbonamenti
FABRIZIO SERRA EDITORE®
Casella postale n. 1, succursale n. 8, I 56123 Pisa,
tel. +39 050 542332, fax +39 050 574888

Abbonamenti
I prezzi ufficiali di abbonamento cartaceo e/o Online sono consultabili
presso il sito Internet della casa editrice www.libraweb.net
*Print and/or Online official subscription rates are available
at Publisher's web-site www.libraweb.net.*

I pagamenti possono essere effettuati tramite versamento su c.c.p. n. 17154550
o tramite carta di credito (*American Express, Visa, Eurocard, Mastercard*)

*

Autorizzazione del Tribunale di Roma n. 118 del 23 febbraio 1988
Direttore responsabile: Sergio Bianconi

Sono rigorosamente vietati la riproduzione, la traduzione, l'adattamento, anche parziale
o per estratti, per qualsiasi uso e con qualsiasi mezzo effettuati, compresi la copia fotostatica,
il microfilm, la memorizzazione elettronica, ecc., senza la preventiva autorizzazione scritta della
Fabrizio Serra editore®, Pisa · Roma.
Ogni abuso sarà perseguito a norma di legge.

*

Proprietà riservata · All rights reserved

© Copyright 2013 by *Fabrizio Serra editore*, Pisa · Roma.
Fabrizio Serra editore incorporates the Imprints *Accademia editoriale*,
Edizioni dell'Ateneo, *Fabrizio Serra editore*, *Giardini editori e stampatori in Pisa*,
Gruppo editoriale internazionale and *Istituti editoriali e poligrafici internazionali*.

*

www.libraweb.net

ISSN 1128-7772
ISSN ELETTRONICO 2035-3545

IL RUOLO DELLA CORTE SUPREMA
DI CASSAZIONE NELL'EVOLUZIONE
DEL DIRITTO ECCLESIASTICO
DOPO L'ACCORDO DEL 1984

I MINISTRI DI CULTO NELLA GIURISPRUDENZA DELLA CORTE DI CASSAZIONE

LUIGI LACROCE

*Ricercatore di diritto ecclesiastico e diritto canonico
nell'Università di Roma Tor Vergata*

SOMMARIO 1. Premessa 2. Le incompatibilità dei ministri di culto 3. I c. d. abusi dei ministri di culto e l'uso abusivo dell'abito ecclesiastico 4. Le garanzie a tutela del segreto d'ufficio dei ministri di culto e la rilevanza della qualifica di ministro di culto nel codice penale 5. La tutela sociale dei ministri di culto: previdenza ed assistenza.

1. PREMESSA

NELL'ORDINAMENTO giuridico italiano la qualifica di ministro di culto, vale a dire la posizione di coloro che nell'ambito di una confessione religiosa occupano una posizione differenziata rispetto a quella del semplice fedele e che esercitano una specifica funzione di magistero, governo e presidenza, è disciplinata e presa a riferimento in varie norme, alcune di derivazione pattizia, derivanti dall'approvazione di intese con le confessioni religiose, altre di derivazione unilaterale. Nella prima categoria di norme la finalità principale è garantire ai ministri di culto una maggiore libertà nell'esercizio del culto e nel libero svolgimento delle loro specifiche funzioni, mentre nelle norme unilaterali dettate dallo Stato la finalità è quella di tutelare specifici interessi dello Stato: controllo e certezza giuridica degli *status*.

La rassegna della giurisprudenza della Suprema Corte¹ in materia di ministri di culto, oggetto del presente lavoro, consente di meglio cogliere, attraverso le ragioni delle varie decisioni contenute nel corpo delle motivazioni, la *ratio* sottesa alle singole disposizioni sui ministri di culto presenti nel nostro ordinamento nonché di vagliare la loro eventuale attualità rispetto ad un contesto ordinamentale profondamente mutato.²

Il presente studio mentre dà conto delle decisioni della giurisprudenza di legittimità sui ministri di culto nella materia relativa alla incompatibilità professionale ed elettorale, ai c.d. abusi dei ministri di culto, alla tutela del segreto professionale e alla previdenza, non dà conto della giurisprudenza di legittimità

¹ Un'indagine ragionata della giurisprudenza di merito e di legittimità dal 1990 al 2000 sui ministri di culto è stata curata da ANGELO LICASTRO, *Ministri di culto: l'esperienza giurisprudenziale degli ultimi due lustri all'inizio del nuovo millennio*, «Quad. dir. pol. eccl.», 3, 2001, p. 971.

² ANDREA BETTETINI, *Alla ricerca del "ministro di culto". Presente e futuro di una qualifica nella società multireligiosa* in «Quad. dir. pol. eccl.», 3, 2000, 1, p. 248.

relativamente al tema del "lavoro" e della remunerazione dei ministri di culto in quanto oggetto di approfondimento in altra rassegna dal titolo: "Ministeri ecclesiastici e diritto del lavoro secondo la Corte Suprema di Cassazione".

2. LE INCOMPATIBILITÀ DEI MINISTRI DI CULTO

Nelle numerose disposizioni relative alla materia elettorale l'ordinamento giuridico italiano, al fine di escludere indebite pressioni nelle competizioni elettorali ovvero per meglio assicurare la libertà di voto dei cittadini, ha fissato per i ministri di culto specifiche ipotesi di incompatibilità ed ineleggibilità.

In particolare, per i ministri di culto e gli ecclesiastici con giurisdizione o cura d'anime l'art. 2 della legge 23 aprile 1981, n. 154³ ha previsto l'ineleggibilità alla carica di consigliere regionale, provinciale, comunale o circoscrizionale.

Anche a seguito della introduzione delle norme in materia di elezione diretta del Sindaco e del Presidente della Provincia (l. 81/1993) le ipotesi di ineleggibilità in capo ai ministri di culto sono rimaste immutate.

La Suprema Corte, a riguardo, ha ribadito che appare evidente che la qualità di ministro di culto, prevista dalle nuove disposizioni, sia ostativa alla nomina alla carica di sindaco. Nel nuovo sistema introdotto dalla legge n. 81/93 – che prevede l'elezione diretta del sindaco e dei consiglieri comunali da parte dei cittadini del comune – essa è, infatti, annoverata tra le cause di ineleggibilità in senso stretto (art. 2, della legge n. 154/81), in quanto situazione potenzialmente idonea ad influenzare la libera determinazione della volontà degli elettori (Cass. civ. 3193/1997⁴).

A giudizio della Cassazione la qualità di ministro di culto per essere rilevante ai fini delle condizioni di ineleggibilità deve essere attuale poiché la cessazione da ogni servizio ministeriale, privando l'interessato della possibilità di esercitare le funzioni connesse al ministero sacerdotale, rimuovendo ogni pericolo di influenza sulla libera determinazione degli elettori, comporta il venir meno della causa di ineleggibilità. Mentre è irrilevante la circostanza che la sacra ordinazione, una volta validamente ricevuta, non possa essere più cancellata, ed infatti non è sotto un tale aspetto che la qualità di ministro di culto viene presa in considerazione quale causa di ineleggibilità a determinate cariche fra le quali quella di sindaco. Una diversa interpretazione, secondo la Cassazione, renderebbe la disposizione in esame non conforme al dettato costituzionale perché, lasciare sussistere l'impossibilità di accedere alla carica elettiva, pur in assenza

³ L'art. 274 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 276 ha abrogato la legge 23 aprile 1981, n. 154 lasciando in vigore le sole disposizioni relative ai consiglieri regionali. Riguardo ai consiglieri comunali e provinciali l'art. 275 del d.lgs. 276/2000 rimanda riguardo ai casi di ineleggibilità ed incompatibilità alle disposizioni previste nello stesso decreto legislativo (artt. 60 n. 4 e 61). L'art. 2 della legge 154/1981 così disponeva: "Non sono eleggibili a consigliere regionale, provinciale, comunale e circoscrizionale: ...4) nel territorio, nel quale esercitano il loro ufficio, gli ecclesiastici ed i ministri di culto, che hanno giurisdizione e cura di anime e coloro che ne hanno ordinariamente le veci".

⁴ «Mass. Giust. civ.», 1997, p. 574.

di ogni pericolo di inquinamento della competizione elettorale, finirebbe per ricondurla esclusivamente ad un fattore, quello religioso, del tutto inidoneo a giustificare trattamenti differenziati rispetto alla legge (art. 3 Cost.). Del pari è irrilevante la mancata comunicazione dei provvedimenti canonici circa la riduzione allo stato laicale con la cessazione da ogni servizio ministeriale al fine di considerare rimossa la condizione di ineleggibilità. Non varrebbe osservare, secondo la Cassazione, per contestare la rilevanza giuridica di tali provvedimenti che essi non sono stati ufficialmente comunicati alle autorità civili, così come prescritto dall'art. 23 del Trattato tra la Santa Sede e l'Italia stipulato l'11 febbraio 1929, che stabilisce, nel secondo comma, che hanno "invece senz'altro piena efficacia giuridica, anche a tutti gli effetti civili", nel nostro paese, "le sentenze e i provvedimenti emanati da autorità ecclesiastiche ed ufficialmente comunicati alle autorità civili, circa persone ecclesiastiche o religiose e concernenti materie spirituali o disciplinari" (Cass. civ. 3193/1997, cit.). Con la norma in esame, secondo la Cassazione, "il nostro Stato ha assunto l'impegno di non far rivivere sotto alcuna forma le misure di protezione statale dell'ecclesiastico contro il suo superiore, proprie degli antichi regimi giurisdizionalisti, riconoscendo la diretta incidenza dei provvedimenti adottati in materia spirituale e disciplinare dalle gerarchie ecclesiastiche sulle situazioni giuridiche subbietive che la nostra legge fa sorgere in capo a determinati soggetti nel presupposto della sussistenza di determinate qualità e condizioni previste dall'ordinamento canonico. Si tratta, pertanto, di una disposizione posta a tutela delle prerogative della Chiesa, che non può quindi essere invocata nell'ipotesi in cui l'esigenza, come in materia elettorale, è invece quella, del tutto diversa, di tutelare l'autonomia e il corretto esercizio delle funzioni pubbliche da indebite ingerenze da parte degli appartenenti alle gerarchie ecclesiastiche" (Cass. civ. 3193/1997, cit.).

3. I C.D. ABUSI DEI MINISTRI DI CULTO E L'USO ABUSIVO DELL'ABITO ECCLESIASTICO

Ancora a tutela delle libertà politiche dei cittadini l'ordinamento giuridico italiano ha previsto in varie disposizioni, molte delle quali sostituite nel tempo da nuove norme, sanzioni volte a contrastare la condotta del ministro di culto che abusando delle proprie attribuzioni interferisca sui comportamenti elettorali degli elettori.

A riguardo la Suprema Corte ha ritenuto che non commette il reato di cui all'art. 98 d.p.r. 30 marzo 1957, n. 361⁵ (norme in materia di elezione alla Camera

⁵ L'art. 98 del d.P.R. 30 marzo 1957, n. 361 così dispone: "Il pubblico ufficiale, l'incaricato di un pubblico servizio, l'esercente di un servizio di pubblica necessità, il ministro di qualsiasi culto, chiunque investito di un pubblico potere o funzione civile o militare, abusando delle proprie attribuzioni e nell'esercizio di esse, si adopera a costringere gli elettori a firmare una dichiarazione di presentazione di candidati o a vincolare i suffragi degli elettori a favore o in pregiudizio di determinate liste o di determinati candidati o ad indurli all'astensione, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da 600 mila a 4 milioni".

dei deputati), applicabile anche ai referendum – che punisce, tra gli altri, il ministro di qualsiasi culto che, abusando delle proprie attribuzioni e nell'esercizio di esse, si adopera, fra le altre cose, a vincolare i suffragi degli elettori – il ministro del culto cattolico, il quale nell'interno della chiesa affigga manifesti che, limitandosi a richiamare il valore della vita e ad affermare che essa ha inizio all'atto del concepimento, invitino gli elettori senza alcuna menzione di conseguenti vantaggi o danni, neppure di carattere spirituale, a votare in favore del referendum tendente a limitare i casi di aborto e contro quello sostanzialmente tendente ad estenderli. A giudizio della Corte, infatti, il citato articolo 98 non vieta ai pubblici ufficiali e agli altri soggetti equiparati, tra i quali i ministri del culto, qualsiasi forma di propaganda elettorale, né la valutazione relativa all'eventuale abuso delle attribuzioni di ministro del culto cattolico può essere operata in riferimento al diritto italiano, anziché al diritto canonico, poiché solo quest'ultimo indica quali siano le attribuzioni di tali ministri (Cass. pen. 9153/1984⁶).

Mentre, con riferimento alla disciplina relativa alla affissione dei manifesti elettorali, la Corte di Cassazione ha stabilito che il manifesto affisso da un ministro del culto alla porta della sua chiesa deve essere considerato un manifesto elettorale ai sensi del 2° comma dell'art. 1, l. 4 aprile 1956, n. 212, secondo cui sono manifesti elettorali quelli inerenti direttamente o indirettamente alla campagna elettorale o comunque diretti a determinare la scelta elettorale; poiché le parole in esso contenute costituiscono un chiaro invito a votare contro il referendum e, pertanto, i ministri del culto, che ritengano di avvalersi di manifesti (o di altri mezzi di propaganda menzionati nella citata disposizione di legge), sono tenuti, come ogni altro soggetto, ad affiggerli negli appositi spazi indicati nella stessa norma, di cui al 2° comma dell'art. 1 l. 4 aprile 1956, n. 212 (Cass. pen., 7781/1985⁷).

L'ordinamento giuridico italiano prevede poi, a tutela della pubblica fede, il divieto di indossare abusivamente in pubblico la divisa o i segni distintivi di un ufficio o impiego pubblico. La finalità è quella di tutelare la fede pubblica che può essere tratta in inganno da false apparenze determinate, tra l'altro, dall'abito indossato. A riguardo, l'art. 498⁸ c.p. sanziona, tra l'altro, l'uso abusivo in pubblico dell'abito ecclesiastico in quanto fonte di inganno a terzi, prevedendo-

⁶ «Cass. pen.», 1986, p. 1368; «Foro it.», 1985, II, p. 376; «Giur. cost.», 1987, II, 1, p. 5.

⁷ «Riv. pen.», 1986, p. 704; «Foro it.», 1986, II, 211 con nota di NICOLA COLAIANNI, *Magistero ecclesiastico e propaganda elettorale*.

⁸ L'art. 498 del c.p. stabilisce: "Chiunque abusivamente porta in pubblico la divisa o i segni distintivi di un ufficio o impiego pubblico, o di un Corpo politico, amministrativo o giudiziario, ovvero di una professione per la quale è richiesta una speciale abilitazione dello Stato, ovvero indossa abusivamente in pubblico l'abito ecclesiastico, è punito con la multa da cento euro a mille euro. Alla stessa pena soggiace chi si arroga dignità o gradi accademici, titoli, decorazioni o altre pubbliche insegne onorifiche, ovvero qualità inerenti ad alcuno degli uffici, impieghi o professioni, indicati nella disposizione precedente. La condanna importa la pubblicazione della sentenza". L'art. 43 del d.lgs. 30 dicembre 1999, n. 507 ha depenalizzato l'art. 498 del c.p. derubricando la condotta delittuosa ad illecito amministrativo sanzionato con una sanzione pecuniaria amministrativa.

ne il divieto. La disposizione circa il divieto di usare abusivamente in pubblico l'abito ecclesiastico era contenuta anche nell'art. 29 lett. i) del Concordato lateranense del 1929,⁹ mentre non è stata riprodotta nell'Accordo del 1984.

Sul punto, la Suprema Corte ha ritenuto che la pubblica fede è lesa solo nelle ipotesi in cui l'uso abusivo dell'abito ecclesiastico avvenga in luogo pubblico e in assenza di legami ad una confessione religiosa mentre è irrilevante ai fini penali il riconoscimento o meno della confessione religiosa. Pertanto, non è configurabile il reato di cui all'art. 498 e 495¹⁰ c. p. nei confronti di un soggetto il quale, qualificandosi come "Reverendo sacerdote", in una richiesta di rilascio di passaporto, ed allegando a tale richiesta una propria fotografia in *clergyman*, abbia ommesso di specificare la propria appartenenza alla chiesa denominata "Syro-Antiochena", una volta che non risulti dimostrata, da parte dell'accusa, né la oggettiva inesistenza di una tale confessione religiosa (a nulla rilevando che quest'ultima non figuri fra quelle i cui rapporti con lo Stato sono regolati con legge, ai sensi dell'art. 8, comma 3, Cost.), né la non appartenenza del richiedente alla detta confessione, in qualità di "ecclesiastico" (posta la riconoscibilità di tale qualità a chi faccia parte del clero di una qualsiasi chiesa, anche se diversa dalla cattolica) e neppure l'assenza, fra i sacerdoti della confessione medesima, dell'uso del *clergyman* (Cass. pen. 2847/1999¹¹).

Integra, poi, il reato di sostituzione di persona¹² la falsa attribuzione della qualità di sacerdote, in quanto l'ordinamento riconosce alla qualità di ministro di culto effetti civili ed amministrativi; né è rilevante, a tal fine, il fatto che la falsa attribuzione sia effettuata per realizzare un'attività non rientrante tra quelle tipiche del sacerdote (nella specie vendita di libri religiosi), posto che ciò che rileva è la coscienza della falsa attribuzione e la lesione della pubblica fede. La sostituzione di persona si può realizzare con l'attribuzione anche di una falsa

⁹ L'art. 29 lett. i) del Concordato lateranense così disponeva: "L'uso dell'abito ecclesiastico o religioso da parte di secolari o da parte di ecclesiastici e di religiosi, ai quali sia stato interdetto con provvedimento definitivo della competente autorità ecclesiastica, che dovrà a questo fine essere ufficialmente comunicato al Governo italiano, è vietato e punito con le stesse sanzioni e pene con le quali è vietato e punito l'uso abusivo della divisa militare".

¹⁰ L'art. 495 così dispone: "Chiunque dichiara o attesta falsamente al pubblico ufficiale, in atto pubblico, l'identità o lo stato o altre qualità della propria o dell'altrui persona è punito con la reclusione fino a tre anni. Alla stessa pena soggiace chi commette il fatto in una dichiarazione destinata ad essere riprodotta in un atto pubblico. La reclusione non è inferiore ad un anno 1) se si tratta di dichiarazioni in atti dello stato civile; 2) se la falsa dichiarazione sulla propria identità, sul proprio stato o sulle qualità personali è resa da un imputato all'Autorità giudiziaria, ovvero se per effetto della falsa dichiarazione, nel casellario giudiziale una decisione penale viene iscritta sotto falso nome. La pena è diminuita se chi ha dichiarato il falso intendeva ottenere, per sé o per altri, il rilascio di certificati o di autorizzazioni amministrative sotto falso nome, o con altre indicazioni mendaci".

¹⁰ «Cass. pen.», 2000, p. 1596.

¹¹ Dispone l'art. 494 del c.p.: "Chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un vantaggio o di recare ad altri un danno, induce taluno in errore, sostituendo illegittimamente la propria all'altrui persona, o attribuendo a sé o ad altri un falso nome, o un falso stato, ovvero una qualità a cui la legge attribuisce effetti giuridici, è punito, se il fatto non costituisce un altro delitto contro la fede pubblica, con la reclusione fino ad un anno".

qualità alla quale l'ordinamento attribuisce effetti giuridici. Ai fini poi della sussistenza del reato non è necessario che il fatto tenda ad un'attività tipica della qualità, essendo sufficiente soltanto la coscienza di attribuirsi falsamente quella e che detta qualità abbia leso la fede pubblica. Nella fattispecie giudicata la Corte ha ritenuto irrilevante la circostanza che la qualità di sacerdote sia stata assunta al fine di vendere libri cioè per un'attività non tipica del sacerdote perché quello che conta è la coscienza della attribuzione falsa (Cass. pen. 41142/2008¹³).

4. LE GARANZIE A TUTELA DEL SEGRETO D'UFFICIO
DEI MINISTRI DI CULTO E LA RILEVANZA DELLA QUALIFICA
DI MINISTRO DI CULTO NEL CODICE PENALE

L'art. 4, comma 4, dell'Accordo del 1984 con la Santa Sede (l. 121/1985) prevede che gli ecclesiastici (presbiteri e vescovi) non sono tenuti a dare a magistrati o ad altra autorità civile informazioni su persone o materie di cui siano venuti a conoscenza per ragioni del loro ministero.¹⁴ Nelle Intese che lo Stato italiano ha concluso con l'Unione delle Comunità ebraiche italiane (l. 8 marzo 1989, n. 101), con la Chiesa Evangelica Luterana (l. 29 novembre 1995, n. 520), con la Sacra arcidiocesi ortodossa d'Italia ed Esarcato per l'Europa Meridionale (l. 30 luglio 2012, n. 126), con la Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli ultimi giorni (l. 30 luglio 2012, n. 127), con la Chiesa apostolica in Italia (l. 30 luglio 2012, n. 128), con l'Unione Buddhista italiana (l. 31 dicembre 2012, n. 245) e con l'Unione Induista italiana Sanatana Dharma Samgha (l. 31 dicembre 2012, n. 246) è prevista per i ministri di culto delle citate confessioni religiose una analoga garanzia. Ancora l'art. 200 lett. a) del c.p.p.¹⁵ estende ai ministri di culto di tutte le confessioni religiose, i cui statuti non contrastino con l'ordinamento giuridico italiano, la medesima garanzia. Mentre l'art. 256 c.p.p. disciplina l'esibizione e il sequestro degli atti e documenti inerenti il segreto professionale.¹⁶

¹³ «Quad. dir. pol. eccl.», 3, 2009, p. 919.

¹⁴ Garanzia analoga era contenuta nell'art. 7 del Concordato del 1929 che a riguardo così stabiliva: "Gli ecclesiastici non possono essere richiesti da magistrati o da altra autorità a dare informazioni su persone o materie di cui siano venuti a conoscenza per ragioni del sacro ministero".

¹⁵ Dispone l'art. 200 del c.p.p. al n. 1 lett a) e al n. 2: "Non possono essere obbligati a deporre su quanto hanno conosciuto per ragioni del proprio ministero, ufficio o professione, salvi i casi in cui hanno l'obbligo di riferirne all'autorità giudiziaria: a) i ministri di confessioni religiose, i cui statuti non contrastino con l'ordinamento giuridico italiano;... 2. Il giudice, se ha motivo di dubitare che la dichiarazione resa da tali persone per esimersi dal deporre sia infondata, provvede agli accertamenti necessari. Se risulta infondata, ordina che il testimone deponga".

¹⁶ Così recita l'art. 256 c.p.p.: "1. Le persone indicate negli articoli 200 e 201 devono consegnare immediatamente all'autorità giudiziaria, che ne faccia richiesta, gli atti e i documenti, anche in originale se così ordinato, nonché i dati, le informazioni e i programmi informatici, anche mediante copia di essi su adeguato supporto, e ogni altra cosa esistente presso di esse per ragioni del loro ufficio, incarico, ministero, professione o arte, salvo che dichiarino per iscritto che si tratti di segreto di Stato ovvero di segreto inerente al loro ufficio o professione. 2. Quando la dichiarazione concerne un segreto di ufficio o professionale, l'autorità giudiziaria, se ha motivo di dubitare della fondatezza di essa e ritiene di non poter procedere senza acquisire gli atti, i documenti o le

La Suprema Corte è intervenuta con alcune sue decisioni sia sull'oggetto inerente la tutela del segreto d'ufficio sia sulla natura del segreto stesso.

A giudizio della Corte di Cassazione la tutela del segreto d'ufficio¹⁷ riguarda tutto ciò che è appreso dai ministri di culto in ragione della loro qualifica. Pertanto, la Suprema Corte ha potuto stabilire che anche l'ecclesiastico che fornisca informazioni incomplete su persona coinvolta nella protezione di un latitante, sempre che le abbia apprese per ragioni attinenti al suo ministero, può avvalersi del diritto di cui al citato comma 4 dell'art. 4 dell'Accordo con la Chiesa cattolica. Non è punibile, pertanto, il sacerdote cattolico che si sia recato nel nascondiglio di un latitante a celebrare messa e che avendo appreso nell'esercizio del suo ministero notizie su persona che abbia svolto un ruolo nella protezione di un latitante, fornisca all'autorità giudiziaria informazioni incomplete. A riguardo, una tale condotta del sacerdote deve ritenersi, secondo la Cassazione, rientrante nell'esercizio del ministero spirituale poiché adoperarsi per la conversione del peccatore è obbiettivo primario di ogni battezzato e a maggior ragione di un sacerdote (Cass. pen. 27656/2001¹⁸).

Per la Suprema Corte non sussiste, però, una incapacità o divieto assoluto degli ecclesiastici a testimoniare, ma è solo conferito agli stessi il diritto di astenersi per i fatti conosciuti a cagione dell'esercizio del loro ministero; ne consegue che il giudice non può automaticamente escludere dalla lista dei testimoni qualsiasi ecclesiastico, ma deve, dopo averlo convocato, avvertirlo della facoltà di astenersi, così come stabilito dal combinato disposto dell'art. 200 c.p.p. e dell'art. 4 dell'Accordo del 1984. Secondo la Suprema Corte gli ecclesiastici possono, pertanto, legittimamente astenersi dal testimoniare a norma dell'articolo 200 lettera a) c.p.p., e se chiamati a riferire all'autorità giudiziaria possono, senza incorrere nel reato di falsa testimonianza o di favoreggiamento, fornire notizie incomplete, al fine di non rivelare comportamenti o atti, che abbiano un particolare significato nell'ambito della fede religiosa, e dei quali siano venuti a conoscenza esclusivamente per l'esercizio del loro ministero (Cass. pen. 27656/2001, cit.).

Tuttavia, a giudizio della Cassazione, l'opposizione del segreto professionale non può essere sollevata dall'ecclesiastico che ha svolto funzioni di giudice delegato all'istruzione in una causa per la dichiarazione di nullità del matrimonio poiché la funzione di giudice ecclesiastico non è riservata ai sacerdoti, e non rientra, pertanto, nell'ambito del ministero sacerdotale *stricto sensu*, ma nell'ambito delle attività "laiche", che vengono esercitate da persone che

cose indicate nel comma 1, provvede agli accertamenti necessari. Se la dichiarazione risulta infondata, l'autorità giudiziaria dispone il sequestro. 3...".

¹⁷ Dispone l'art. 622 c.p.: "Chiunque, avendo notizia, per ragione del proprio stato o ufficio, o della propria professione, o arte, di un segreto, lo rivela, senza giusta causa, ovvero lo impiega a proprio o ad altrui profitto, è punito, se dal fatto può derivare nocumento, con la reclusione fino ad un anno o con la multa... Il delitto è punibile a querela della persona offesa".

¹⁸ «Quad. dir. pol. eccl.», 3, 2001, p. 1029; «Dir. Eccl.», 11, 2001, p. 242.

abbiano conoscenza tecnica del diritto canonico e capacità di applicazione in concreto delle norme processuali. In altri termini, può dirsi che lo svolgimento istruttorio del processo ecclesiastico rientra nelle attività strumentali dell'ordinamento giuridico canonico, tendenti verso l'affermazione di principi religiosi, ma non integra esercizio di quella attività che distingue e caratterizza in modo esclusivo ed inconfondibile il ministro del culto. Pertanto, l'eventuale segreto professionale, non può essere ritenuto *a priori*, ma va eccepito dal sacerdote chiamato a testimoniare in un processo penale, allorché la deposizione che gli viene richiesta, per aspetti particolari, incida su fatti, comportamenti, o notizie, acquisiti attraverso l'intreccio dell'attività di giudice delegato all'istruzione con quella di ministro del culto. Nessun vincolo o divieto a testimoniare può invece essere sollevato per chi ha svolto funzioni di cancelliere o notaio o di chi in altra veste è stato presente o ha avuto conoscenza dei dati di cui si chiede la prova. Né l'ambito "ecclesiale", nel quale il fatto si sarebbe verificato è coperto dal segreto secondo l'ordinamento giuridico italiano (Cass. pen. 22827/2004¹⁹). Del pari, possono essere acquisite dalla magistratura italiana anche le copie dei verbali contenenti le dichiarazioni rese in un giudizio di nullità matrimoniale canonica al fine di verificare la rilevanza penale delle dichiarazioni stesse, senza che ciò abbia a costituire interferenza nella libertà di determinazione della giurisdizione ecclesiastica, o a violare la segretezza degli atti processuali canonici (Cass. pen. 22827/2004, cit.).

Il Protocollo addizionale all'Accordo del 1984 ed il codice di procedura penale del 1988 prevedono poi una ulteriore peculiare garanzia a favore degli ecclesiastici del clero cattolico.²⁰ In particolare, il n. 2 lett. b) del citato Protocollo stabilisce che l'autorità giudiziaria darà comunicazione all'autorità ecclesiastica competente per territorio dei procedimenti penali promossi a carico di ecclesiastici.

¹⁹ «Quad. dir. pol. eccl.», 2004, 2, p. 810 con nota di ANGELO LICASTRO, *Ancora in tema di segreto professionale del "giudice" ecclesiastico (osservazioni a Cass. pen., sez. V 12 marzo 2004, n. 22827)*; «Riv. pen.», 2004, p. 1218. Per un approfondimento sull'argomento si rinvia a GERALDINA BONI, *Giurisdizione matrimoniale ecclesiastica e poteri autoritativi della magistratura italiana*, in «Stato, Chiese e pluralismo confessionale Rivista telematica», www.statoechiese.it, settembre 2007.

²⁰ Una analoga garanzia era contenuta nell'art. 8 del Concordato del 1929 che a riguardo stabiliva: «Nel caso di deferimento al magistrato penale di un ecclesiastico o di un religioso per delitto, il Procuratore del Re deve informare immediatamente l'Ordinario della diocesi, nel cui territorio egli esercita giurisdizione; e deve sollecitamente trasmettere di ufficio al medesimo la decisione istruttoria e, ove abbia luogo, la sentenza terminativa del giudizio tanto in primo grado quanto in appello. In caso di arresto, l'ecclesiastico o il religioso è trattato col riguardo dovuto al suo stato ed al suo grado gerarchico. Nel caso di condanna di un ecclesiastico o di un religioso, la pena è scontata possibilmente in locali separati da quelli destinati ai laici, a meno che l'Ordinario competente non abbia ridotto il condannato allo stato laicale».

Se in base alla previsione di cui al Concordato del 1929 era il deferimento all'autorità giudiziaria a determinare il sorgere del dovere di comunicazione all'autorità ecclesiastica competente, con l'Accordo del 1984 il dovere di comunicazione ha luogo in presenza di un procedimento penale.

Detta garanzia ha incontrato, tuttavia, qualche difficoltà interpretativa²¹ poiché con l'entrata in vigore del nuovo codice di procedura penale del 1988 è stato innovato il quadro normativo di riferimento e pertanto non risulta oggi determinato con chiarezza né l'inizio del procedimento penale né sono indicate limitazioni speciali all'obbligo di segretezza dell'iscrizione della persona, cui il reato è attribuito, nel registro delle notizie di reato, così come disciplinato dall'art. 335 del c.p.p.²²

²¹ Non è stata ancora recepita nell'ordinamento giuridico italiano l'Intesa tecnica interpretativa ed esecutiva finalizzata a chiarire il punto 2, lettera b) del Protocollo addizionale all'Accordo del 1984 in materia di comunicazione all'autorità ecclesiastica dei procedimenti penali promossi a carico di ecclesiastici. La Commissione paritetica istituita per la predisposizione dell'Intesa ha concluso i lavori il 10 luglio 2006, lo schema di Intesa è stato approvato dal Consiglio dei Ministri il 21 luglio 2006 e recepito con lo scambio di lettere del 26 luglio 2006 tra il Presidente del Consiglio e il Segretario di Stato della Santa Sede. Tuttavia, lo schema di disegno di legge presentato in Parlamento per adeguare al contenuto dell'Intesa tecnico-interpretativa l'art. 129, comma 2, delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale non è stato ancora approvato. Resta, tuttavia, da rilevare che lo Scambio di Lettere tra il Presidente del Consiglio dei Ministri ed il Cardinale Segretario di Stato è stato pubblicato nel Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale del 15 dicembre 2006, n. 291.

Non ha trovato esecuzione nell'ordinamento giuridico italiano neppure l'Accordo tra il Presidente del Consiglio dei Ministri e il Segretario di Stato della Santa Sede, intervenuto con Scambio di Lettere del 15 febbraio 2008 e riguardante l'armonizzazione dei vigenti codici di procedura penale e civile e l'art. 21 del Trattato del Laterano del 1929 sulle modalità di assunzione della testimonianza dei cardinali. Com'è noto, ai cardinali è riconosciuto, in quanto "Principi del sangue", il diritto di rendere testimonianza in luogo diverso da quello previsto dalle leggi. In tal senso disponevano anche i codici di procedura penale del 1930 e quello di procedura civile. Ma il nuovo codice di procedura penale del 1988 non ha menzionato nell'art. 205 i cardinali tra i soggetti abilitati a chiedere di testimoniare nella sede in cui esercitano il loro ufficio, prerogativa che rimane però nell'art. 105 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile, di cui al regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368: "la disposizione dell'art. 255, secondo comma, del codice, relativa all'esenzione della comparazione dei testimoni davanti al giudice, si applica in ogni caso ai Cardinali e ai Grandi Ufficiali dello Stato". Una evidente incoerenza tra il codice di rito civile e penale e l'art. 21 del Trattato che ha reso necessario un chiarimento normativo. A riguardo, nel 1999 un'apposita commissione paritetica, incarica di armonizzare le norme contenute nei codici di procedura penale e civile con gli impegni assunti dallo Stato con il Trattato lateranense, ha concordato che l'assunzione della testimonianza a domicilio non sia prerogativa di tutti i cardinali del Collegio cardinalizio ma solo di quei cardinali che esercitano funzioni importanti di governo, vale a dire il Cardinale Decano del sacro Collegio, il Cardinale Prefetto di dicastero della Curia Romana avente la qualifica di "Congregazione", il Cardinale Prefetto del Supremo tribunale della Segnatura apostolica e il Cardinale Presidente della Penitenzieria apostolica. Ma il relativo disegno di legge contenente i risultati del lavoro della suddetta commissione paritetica non è stato ancora approvato dal Parlamento.

²² Dispone l'art. 335 del c.p.p.: "1. Il pubblico ministero iscrive immediatamente, nell'apposito registro custodito presso l'ufficio, ogni notizia di reato che gli perviene o che ha acquisito di propria iniziativa nonché, contestualmente o dal momento in cui risulta il nome della persona alla quale il reato stesso è attribuito. 2. Se nel corso delle indagini preliminari muta la qualificazione giuridica del fatto ovvero questo risulta diversamente circostanziato, il pubblico ministero cura l'aggiornamento delle iscrizioni previste dal comma 1 senza procedere a nuove iscrizioni. 3. Ad esclusione dei casi in cui si procede per uno dei delitti di cui all'articolo 407, comma 2, lettera a), le iscrizioni previste ai commi 1 e 2 sono comunicate alla persona alla quale il reato è attribuito, alla persona offesa e ai rispettivi difensori, ove ne facciano richiesta. 3. bis ...".

A giudizio della Corte, tuttavia, la soluzione di indeterminatezza deve ritenersi risolta dallo stesso codice di procedura penale entrato in vigore nel 1989, vale a dire in epoca successiva all'entrata in vigore del citato Protocollo addizionale. Non può essere disatteso, infatti, secondo la Suprema Corte, ai fini dell'attuazione della disposizione di cui all'art. 2, lett. b), del Protocollo addizionale all'Accordo 18 febbraio 1984, quanto chiarito ed attuato con il nuovo codice di procedura penale sia nell'art. 129, comma 2, secondo cui "quando l'azione penale è esercitata nei confronti di un ecclesiastico o di un religioso del culto cattolico, l'informazione è inviata all'Ordinario della diocesi a cui appartiene l'imputato", sia nell'art. 129, comma 3 *bis*, secondo cui "il pubblico ministero invia la informazione contenente la indicazione delle norme di legge che si assumono violate anche quando taluno dei soggetti indicati nei commi 1 e 2 è stato arrestato o fermato ovvero si trova in stato di custodia cautelare". Tali norme secondo la Suprema Corte sono da ritenersi attuative della speciale garanzia contenuta nel Protocollo addizionale non solo perché successive cronologicamente, quanto anche perché costituiscono proprio l'attuazione del principio generale dettato con il richiamato Protocollo addizionale, come si evince chiaramente dal fatto che il d.lgs. n. 271 del 1989, art. 129, comma 2, ha ad oggetto esclusivamente gli ecclesiastici ed i religiosi della Chiesa Cattolica, il cui particolare trattamento trova fondamento proprio nella norma pattizia in questione e nelle citate disposizioni processuali.

Pertanto, a giudizio della Suprema Corte, l'obbligo di informare l'Ordinario diocesano dell'esistenza di un procedimento penale nei confronti di un ecclesiastico sorge solo in caso di esercizio dell'azione penale ovvero quando l'ecclesiastico sia fermato od arrestato o si trovi in stato di custodia cautelare. Mentre per la Suprema Corte non sorge alcun obbligo se gli ecclesiastici indagati siano destinatari solo di una misura cautelare reale (Cass. pen. 30930/2009²³).

Riguardo poi la regolarità del procedimento penale in assenza di comunicazione all'autorità ecclesiastica competente, la Suprema Corte, confermando un suo precedente giurisprudenziale nel vigore del codice di procedura penale del 1930,²⁴ ha stabilito che quando l'autorità giudiziaria proceda per un reato contro un ecclesiastico, la mancata comunicazione all'autorità ecclesiastica prevista dall'art. 2 lett. b) del protocollo addizionale all'Accordo fra l'Italia e la Santa Sede del 18 febbraio 1984 (l. n. 121 del 1985) e dall'art. 129, comma 2, disp. att. c.p.p., non impedisce il regolare svolgimento del processo, in quanto la detta comunicazione non è una condizione di procedibilità. Pertanto, la mancata comunicazione prevista sia nel citato Protocollo addizionale sia nell'art. 129²⁵ disp. att. del

²³ «Quad. dir. pol. eccl.», 3, 2009, p. 913.

²⁴ Cass. pen., sentenza, 11 giugno 1941, in «Dir. Eccl. », 1942, p. 93.

²⁵ Dispone l'art. 129 disp. att. coord. trans. del c.p.p.: "1. Quando esercita l'azione penale nei confronti di un impiegato dello Stato o di altro ente pubblico, il pubblico ministero informa l'autorità da cui l'impiegato dipende, dando notizia dell'imputazione. Quando si tratta di personale dipendente dai servizi per le informazioni e la sicurezza militare o democratica, ne dà comunica-

c.p.p. non può incidere in alcun modo sulla regolarità del procedimento penale (Cass. pen. 12744/1998²⁶).

Il codice penale considera poi la qualifica di ministro di culto rilevante anche al fine di attribuire una maggiore o minore gravità alla fattispecie di reato o ad una sua modificazione. Si tratta delle c.d. circostanze di reato che il diritto penale prende in considerazione determinando una variazione della pena ovvero una sua modificazione. L'art. 61 n. 9 c.p. considera, infatti, circostanza aggravante l'aver commesso il reato con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla qualità di ministro del culto, mentre il n. 10 considera circostanza aggravante comune l'aver commesso il fatto contro una persona rivestita della qualità di ministro del culto, nell'atto o nell'adempimento delle funzioni o del servizio affidato.

La *ratio* sottesa alla circostanza aggravante di cui all'art. 61 n. 9 c.p., contestabile solo ai pubblici ufficiali ed incaricati di pubblico servizio, oltre che ai ministri di culto, consiste nel punire più severamente l'autore del reato che lo abbia commesso abusando dei poteri ovvero violando i doveri inerenti alle sue funzioni e qualità, sul presupposto che la rilevanza pubblica delle suddette qualifiche comporta, a differenza del privato, la più pregnante aspettativa ed il conseguente rafforzato dovere di usare i propri poteri nei limiti stabiliti dalla legge e di osservare scrupolosamente, nell'esercizio delle proprie funzioni, i doveri a queste inerenti (Cass. pen. 22614/2008).

Ai fini della individuazione della circostanza in tema di aggravante dell'abuso dei poteri o della violazione dei doveri inerenti alla qualità di ministro di un culto, a giudizio della Suprema Corte, non è necessario che il reato sia commesso nella sfera tipica e ristretta delle funzioni e dei servizi propri del ministero sacerdotale, ma è sufficiente che a facilitarlo siano serviti l'autorità ed il prestigio che la qualità sacerdotale, di per sé, conferisce e che vi sia stata violazione dei doveri anche generici nascenti da tale qualità. Nella specie i giudici di merito hanno rilevato lo stretto collegamento tra la qualità di ministro di culto confessore e padre spirituale e le truffe realizzate approfittando dell'autorità e del prestigio che tale qualità gli conferiva e della profonda fede religiosa per carpirne la più completa fiducia (Cass. pen. 9334/1988²⁷).

zione anche al comitato parlamentare per i servizi di informazione e sicurezza e per il segreto di Stato. 2. Quando l'azione penale è esercitata nei confronti di un ecclesiastico o di un religioso del culto cattolico, l'informazione è inviata all'Ordinario della diocesi a cui appartiene l'imputato. 3. Quando esercita l'azione penale per un reato che ha cagionato un danno per l'erario, il pubblico ministero informa il procuratore generale presso la Corte dei conti, dando notizia dell'imputazione. 3 bis. Il pubblico ministero invia la informazione contenente la indicazione delle norme di legge che si assumono violate anche quando taluno dei soggetti indicati nei commi 1 e 2 è stato arrestato o fermato ovvero si trova in stato di custodia cautelare".

²⁶ «Dir. Eccl.», 1999, II, p. 34, con nota di VALERIA PIGNEDOLI, *Diritto all'onore e libertà di critica in materia religiosa*; «Quad. dir. pol. eccl.», 2000, 3, p. 820. La sentenza 12744/2008 è riportata nella citata rivista «Dir. Eccl.» con numero 1693/1998.

²⁷ «Quad. dir. pol. eccl.», 1, 1989, p. 650.

Un orientamento giurisprudenziale che è stato confermato anche con riguardo alla posizione di un cappellano che, abusando della sua qualità, e strumentalizzando la sua posizione di preminenza sino a garantire non consentiti contatti con il mondo esterno e i detenuti, richiede ed ottiene prestazioni sessuali da soggetti ridotti in uno stato di soggezione, nella prospettiva, per gli stessi soggetti passivi, di mitigare gli effetti della segregazione (Cass. pen. 12/2009²⁸).

Non è configurabile, invece, secondo la Suprema Corte l'aggravante di cui all'art. 61 comma 10 c.p., allorché il reato sia stato commesso in danno di un ministro di culto non già a causa delle funzioni da questi svolte, ma per altre ragioni (nella specie, un sacerdote cattolico era stato aggredito a causa di una lite per questioni di proprietà; e pertanto la Cassazione ha escluso la sussistenza della suddetta aggravante). Neanche sussiste la contestata aggravante (art. 61 n. 10 c.p.), con riferimento al residuo reato di percosse quando il ministro di culto è stratonato non in quanto ministro di culto. Invero, l'aggravante di cui all'art. 61 n. 10 c.p. si configura quando il reato è commesso contro il (non semplicemente in danno del) soggetto indicato nella predetta norma; in altre parole, deve essere accertato che la qualifica del soggetto passivo abbia determinato (o concorso a determinare) l'azione aggressiva del soggetto attivo (Cass. pen. 17664/2004²⁹).

Inoltre, a giudizio della Suprema Corte, riguardo l'applicazione dell'aggravante di cui all'art. 61, comma 1 n. 10, c.p., l'avverbio "contro", usato quale elemento differenziatore del più comune "in danno", delimita la previsione della circostanza aggravante, soggettivamente, ai soli reati dolosi in ragione della necessaria conoscenza della funzione svolta dalla vittima ed, oggettivamente, a tutte le condotte che si risolvono nell'aggressione alla persona, sia nel fisico che nel portato morale di cui ella è peculiare espressione, a motivo dell'incarico, funzione o missione espletata ed al ruolo che di conseguenza riveste ed a prescindere dagli effetti dannosi che tale condotta può aver generato. Nel caso in esame, è stata confermata l'applicazione dell'aggravante *de quo* nei confronti di un imputato per truffa pluriaggravata nei confronti di un sacerdote, al quale sono stati sottratti i soldi provenienti dalle elemosine dei fedeli, poiché per la Cassazione le opere di carità rappresentano un "servizio" tipico del ministero cattolico, sicché modeste elargizioni a persone povere o bisognose sono di fatto una costante dell'attività del ministro di culto (Cass. pen. 3339/2013³⁰).

Mentre, lo *status* di ministro di culto non può essere considerato rilevante al fine di scriminare una condotta diffamatoria anche nel caso in cui si intende indirizzare un messaggio moralizzatore, a meno che, secondo la Cassazione, tale potere "pedagogico" non sia riconosciuto al ministro di culto dal destinatario o dall'ordinamento (Cass. pen. 15178/2002³¹).

²⁸ «Quad. dir. pol. eccl.», 3, 2009, p. 907.

²⁹ «Quad. dir. pol. eccl.», 3, 2004, p. 791; «Dir. e giust.», 23, 2004, p. 26 con nota di CARMINE ESPORRO, *Ingiuria, le oscillazioni della Corte sulla "rottura di scatole"*.

³⁰ CED, Cass. pen., 2013.

³¹ CED, Cass. civ., 2002.

In materia di violenza sessuale ai danni di un maggiorenne la Cassazione ha ritenuto, invece, rilevante la qualità di ministro di culto stabilendo che si configura il reato di violenza sessuale anche nell'ipotesi in cui la vittima, nonostante avesse manifestato il suo esplicito dissenso, non si sia sottratta alla consumazione del rapporto, in quanto l'incapacità di sottrarsi fisicamente all'approccio sessuale trova nel caso di specie spiegazione nella rapida, violenta ed improvvisa azione dell'aggressore che, per la propria qualità di ministro di culto, ha posto in essere un comportamento diverso da quello che ordinariamente è legittimo aspettarsi, tanto da aver colto di sorpresa la vittima (Cass. pen. 49606/2009³²). Mentre con riguardo alla concessione delle attenuanti generiche la Corte di Cassazione sembra orientata a presumere in capo alla persona che riveste la qualifica di ministro di culto peculiari e superiori qualità morali tali da escludere che la qualifica di ministro di culto possa in qualche modo consentire una valutazione di minore gravità del reato attraverso la concessione delle circostanze attenuanti del reato. Giudicando in materia di violenza sessuale ai danni di minori, la Suprema Corte ha ritenuto che la carica sacerdotale del reo offrendo allo stesso gli strumenti per comprendere il disvalore del suo agire non può consentire la concessione delle attenuanti generiche (Cass. pen. 21785/2007³³), così come non consente l'applicazione dell'attenuante generica la circostanza che la vittima di un reato di abuso sessuale su minore si trovi quasi sempre in una condizione di particolare debolezza a causa dell'affidamento che essa ripone nei confronti dell'autore del reato in ragione del ruolo educativo di questi (Cass. pen. 638/2011;³⁴ Cass. pen. 6583/2011;³⁵ Cass. pen. 15411/2011;³⁶ Cass. pen. 35687/2010³⁷). A giudizio della Cassazione, si deve escludere la riduzione di pena proprio in ragione del fatto che la compressione della libertà sessuale è aggravata dalla insidiosità dell'azione delittuosa posta in essere dal ministro di culto autore del reato nei confronti del quale le vittime riponevano la propria fiducia in ragione del ministero esercitato (Cass. pen. 37068/2009³⁸).

La Corte di Cassazione si è occupata anche di dare una qualificazione della casa canonica secondo la prospettiva statale. A riguardo, giudicando in una fattispecie avente ad oggetto il reato di violazione di domicilio di cui all'art. 614 c.p., la Suprema Corte ha ritenuto che ai fini della configurabilità del delitto di violazione di domicilio la canonica, in quanto abitazione del parroco,³⁹ costituisce

³² «Quad. dir. pol. eccl.», 3, 2010, p. 931.

³³ «Quad. dir. pol. eccl.», 3, 2011, p. 877.

³⁴ CED, Cass. pen. 2011.

³⁵ CED, Cass. pen. 2010.

³⁶ «Quad. dir. pol. eccl.», 3, 2010, p. 931.

³⁷ Prevede il can. 533 § 1: "Il parroco è tenuto all'obbligo di risiedere nella casa parrocchiale in vicinanza della chiesa; tuttavia, in casi particolari, per giusta causa, l'Ordinario del luogo può permettere che dimori altrove, soprattutto in un'abitazione comune a più presbiteri, purché si sia provveduto in modo opportuno e adeguato all'adempimento degli incarichi parrocchiali". Sulla nozione di casa canonica, locali adibiti ad ufficio e abitazione del parroco, quale pertinenza del luogo di culto cfr. Consiglio di Stato, sez. I, parere 18 ottobre 1989, n. 1263.

³⁸ «Quad. dir. pol. eccl.», 3, 2007, p. 1035.

³⁹ CED, Cass. pen., 2011.

⁴⁰ CED, Cass. pen., 2010.

un luogo di privata dimora (Cass. pen. 26193/2010⁴⁰), così come ai fini della configurabilità del reato di furto in abitazione (art. 624 c.p.) per il caso di furto del denaro delle offerte dalla sacrestia della chiesa, nella nozione di privata dimora deve comprendersi anche la sacrestia così come qualsiasi luogo, non pubblico, nel quale le persone si trattengono per compiere, anche in modo transitorio e contingente, attività della loro vita privata ovvero attività di carattere culturale, professionale e politico (Cass. pen. 40245/2008⁴¹). Di contro, in materia di intercettazione ambientale la Corte di Cassazione ha ritenuto che la canonica non può essere considerata privata dimora, ritenendo così legittime le intercettazioni in canonica perché questo non è un luogo paragonabile ad una privata dimora. Un tale parallelismo, dimora privata e canonica, per la Suprema Corte non sarebbe possibile, perché altrimenti qualsiasi posto adibito non ad abitazione ma ad una qualsiasi attività dovrebbe essere considerato una dimora, travisando il significato letterale del termine, che indica un'abitazione temporanea. L'espressione privata dimora indica un'abitazione temporanea. Conseguentemente in una canonica non può verificarsi il reato di violazione di domicilio e possono essere effettuate registrazioni tra presenti (Cass. pen. 46191/2008⁴²).

5. LA TUTELA SOCIALE DEI MINISTRI DI CULTO: PREVIDENZA ED ASSISTENZA

Tutti i sacerdoti secolari sono obbligati, a decorrere dall'ordinazione sacerdotale, ai sensi della legge 22 dicembre 1973, n. 903,⁴³ all'iscrizione presso il Fondo di previdenza del clero e delle altre confessioni religiose, istituito presso l'Inps ed a versare i relativi contributi.

A seguito della riforma del sistema di sostentamento del clero al versamento dei contributi per i ministri del culto cattolico impegnati nelle diocesi provvede l'Istituto centrale per il sostentamento del clero, ai sensi dell'art. 25 della legge 20 maggio 1985, n. 222.⁴⁴ I sacerdoti cattolici poi e i ministri di culto delle altre confessioni religiose che svolgono accanto al servizio ministeriale ulteriori attività lavorative sono soggetti all'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità e la vecchiaia. Detta pensione è cumulabile con quella posta a carico del Fondo di previdenza per il clero.

Anche prima della riforma del sistema di sostentamento del clero, nella vigenza del sistema beneficiale i sacerdoti cattolici erano parimenti soggetti all'assi-

⁴⁰ «Quad. dir. pol. eccl.», 3, 2010, p. 1056.

⁴⁰ «Quad. dir. pol. eccl.», 3, 2009, p. 1055.

⁴¹ «Quad. dir. pol. eccl.», 3, 2009, p. 919.

⁷² Recita l'art. 1 della legge 903/1973: "È istituito presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale il "Fondo di previdenza per il clero cattolico e per i ministri delle confessioni religiose diverse dalla cattolica" che nel presente e negli articoli seguenti è indicato con la parola Fondo".

⁴³ Dispone l'art. 25 della legge 222/1985: "La remunerazione di cui agli articoli 24, 33, lettera a) e 34 è equiparata, ai soli fini fiscali, al reddito da lavoro dipendente. L'Istituto centrale opera, su tale remunerazione, le ritenute fiscali e versa anche, per i sacerdoti che vi siano tenuti, i contributi previdenziali e assistenziali previsti dalle leggi vigenti".

curazione sociale obbligatoria a norma dell'art. 3, comma 2, r.d. 28 agosto 1924 n. 1422 (regolamento per l'esecuzione del r.d. 30 dicembre 1923 n. 3184, concernente provvedimenti per l'assicurazione obbligatoria contro l'invalidità e la vecchiaia) (Cass. civ. 4877/1985⁴⁵).

La Suprema Corte è intervenuta in varie occasioni sull'obbligo assicurativo dei ministri di culto sia riguardo gli aspetti relativi alla perdita del titolo per l'iscrizione sia riguardo il diritto alla pensione di invalidità sia riguardo l'estensione ai ministri di culto delle maggiorazioni pensionistiche previste per le altre categorie di persone soggette al sistema di assicurazione generale obbligatoria.

In merito alla perdita del titolo per l'iscrizione al Fondo di previdenza del clero la Suprema Corte ha ritenuto che "l'obbligo assicurativo previsto dalla legge 22 dicembre 1973 n. 903 è correlato non allo *status* del soggetto tutelato (sacerdote cattolico o ministro di culto diverso dalla religione cattolica) ma all'esercizio del ministero sacerdotale o di culto, valutato di pubblico interesse dal legislatore ai fini della specifica tutela previdenziale; conseguentemente, l'obbligo di iscrizione al predetto fondo cessa per il sacerdote secolare cattolico colpito da un provvedimento di sospensione che comporti la sua privazione o rimozione dal ministero di sacerdote, non essendo richiesta a tal fine la perdita dello stato clericale ai sensi del canone 290-293 del codice di diritto canonico. Pertanto, l'obbligo di iscrizione al fondo di previdenza per il clero viene a cessare quando il sacerdote secolare sia colpito da un provvedimento emanato dall'autorità canonica di sospensione che comporti la privazione o rimozione dal ministero di sacerdote; essendo di contro irrilevante, per la cessazione del predetto obbligo, il successivo provvedimento statuente la perdita dello stato clericale. A giudizio della Corte in considerazione della tutela previdenziale accordata dalla legge all'attività svolta dai ministri di culto cattolico appartenenti al clero cattolico ed alle altre confessioni religiose, l'obbligo di contribuzione al fondo speciale di previdenza, nel caso di abbandono dello stato clericale, viene meno con la cessazione di fatto del ministero sacerdotale. Secondo la Corte ciò che rileva, ai fini della tutela previdenziale specifica, non è tanto lo *status* del soggetto tutelato (sacerdote secolare o ministro di culto diverso dalla religione cattolica) quanto l'esercizio del ministero sacerdotale o di culto, giacché è quest'ultimo che è stato valutato di pubblico interesse dal legislatore ai fini della suddetta tutela senza operare distinzioni tra confessioni religiose; com'è dimostrato dall'art. 12 della legge n. 903 che, come principale requisito per la concessione della pensione di invalidità, prevede che l'iscritto (sia esso sacerdote secolare o ministro di culto diverso dalla religione cattolica) si trovi nella permanente impossibilità materiale di esercitare il proprio ministero a causa di malattia o di difetto fisico o mentale" (Cass. civ. 13983/1991⁴⁶).

⁴⁵ «Foro it.», I, 1986, 459 con nota redazionale di NICOLA COLAIANNI; «Giust. civ.», I, 1985, p. 435; «Giur. it.», I, 1, 1986, p. 551; «Dir. Eccl.», II, 1985, p. 560.

⁴⁶ CED, Cass. civ., 1991.

Parimenti, il sacerdote secolare o il ministro di culto appartenente ad una confessione religiosa diversa dalla religione cattolica, esonerato dal ministero sacerdotale o di culto, che intenda preservare il proprio diritto alle prestazioni pensionistiche, può chiedere, come qualsiasi altro iscritto nei confronti del quale sia venuto a cessare, per qualsiasi causa, l'obbligo della iscrizione al Fondo, di proseguire l'iscrizione stessa, mediante il versamento di contributi volontari, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 9 della legge n. 903; contributi che, peraltro, sono, a norma dell'art. 10, dello stesso importo di quelli gravanti sugli iscritti (Cass. civ. 13983/1991, cit.).

Nella ricostruzione interpretativa della normativa citata operata dalla Corte l'obbligo d'iscrizione al Fondo per il sacerdote secolare ai sensi dell'art. 5 della citata legge è fatto iniziare al momento dell'ordinazione sacerdotale e non nell'inizio del ministero di culto in ragione del fatto che sacerdote cattolico si diventa, anzitutto, solo con l'ordinazione, ma ciò non significa che, ai fini della cessazione dell'obbligo, si debba aver riguardo necessariamente, tenuto conto anche della mancanza di disposizioni specifiche, alla perdita dello stato clericale (già riduzione allo stato laicale), anziché alla precedente totale estromissione del sacerdote dall'esercizio del suo ministero con provvedimento formale della competente autorità ecclesiastica (Cass. civ. 13983/1991, cit.).

Riguardo poi il diritto alla pensione di invalidità, a giudizio della Corte, la valutazione sulla permanente impossibilità materiale del sacerdote di esercitare il proprio ministero a causa di malattia o di difetto fisico o mentale, requisito per ottenere la prestazione, non è rimessa al parere dell'Ordinario diocesano ma resta un atto soggetto alla esclusiva competenza del giudice che attraverso una consulenza tecnica valuta in concreto il ricorrere della condizione di permanente impossibilità al ministero. Pertanto, il requisito della permanente impossibilità materiale del sacerdote di esercitare il proprio ministero a causa di malattia o di difetto fisico o mentale – la cui sussistenza è necessaria per l'attribuzione delle prestazioni per invalidità – va valutata dal giudice in concreto e, quindi, nell'ipotesi in cui il sacerdote sia parroco, non attraverso il parere dell'ordinario diocesano che ha preposto il sacerdote alla parrocchia, ma tramite una consulenza tecnica (Cass. civ. 2938/2002⁴⁷).

A giudizio della Cassazione "la *ratio* della legge n. 903 del 22 dicembre 1973 va individuata nell'esigenza di sopperire alle necessità del sacerdote, il quale senza essere parte di alcun rapporto di lavoro subordinato, pubblico o privato, si trovi nell'impossibilità, perché infermo, di ricavare dall'esercizio del suo ministero quei mezzi materiali consentiti dalla disciplina ecclesiastica occorrenti per vivere (Cass. civ. 767/1986⁴⁸). In ragione di ciò il legislatore italiano ha quindi espressamente disciplinato (in particolare con l'art. 12 della richiamata legge n. 903 del 1973) la fattispecie dell'invalidità del sacerdote (in specie del parroco), regolarmente preposto al proprio ufficio secondo l'ordinamento canonico, non

⁴⁷ «Mass. Giust. civ.», 2002.

⁴⁸ «Mass. Giust. civ.», 1986.

demandando la valutazione dell'idoneità fisica, ai fini che interessano in questa sede, all'Ordinario diocesano. A giudizio della Suprema Corte, lo stesso legislatore ha configurato un particolare tipo di invalidità pensionabile a carico del Fondo speciale per il clero: in luogo della riduzione della capacità di guadagno, ex art. 10 del r.d.l. n. 636 del 14 aprile 1939, l'impossibilità materiale del sacerdote di esercitare il proprio ministero. Ciò comporta, da un lato, che gli elementi della definizione di invalidità contenuti nell'anzidetto art. 12 della legge n. 903 del 1973 sono più restrittivi, dall'altro, stante il riferimento al ministero proprio, detta impossibilità è da valutarsi in concreto" (Cass. civ. 2938/2002, cit.).

In ordine poi all'accertamento del requisito per la nascita del diritto alla pensione per chi si trovi nella permanente impossibilità materiale di esercitare il proprio ministero a causa di malattie o di difetto fisico o mentale, questo va valutato dal giudice del merito con riferimento all'impossibilità materiale del sacerdote di esercitare il suo ministero, le cui esigenze e caratteristiche vanno accertate in relazione alla concreta attività esercitata dal singolo sacerdote con riguardo non solo alla celebrazione formale dei riti, ma altresì alle attività docenti ed assistenziali, all'atto dell'insorgenza dello stato invalidante (Cass. civ. 10477/1990⁴⁹).

In materia di estensione delle maggiorazioni pensionistiche agli iscritti al Fondo di previdenza del clero la Suprema Corte ha ritenuto, in un primo tempo, che il beneficio della maggiorazione del trattamento pensionistico previsto dall'art. 6 legge n. 140 del 1985 a favore degli appartenenti alle categorie di cui alla l. 20 maggio 1970 n. 336 (e successive modificazioni ed integrazioni) non trova applicazione per i soggetti che fruiscono delle provvidenze di cui alla l. 22 dicembre 1973 n. 903, poiché il sistema previdenziale dei ministri di culto trova una sua compiuta ed autonoma disciplina nella legge 903/1973 (Cass. civ. 11167/1992⁵⁰).

In un secondo momento, riproponendo una valutazione sulla natura dell'attività sacerdotale, considerata alla stessa stregua di un qualunque altro lavoro subordinato, in quanto anche essa comporta l'esplicazione di energie fisiche e psichiche al pari di un lavoro subordinato (Cass. civ. 2366/1986⁵¹), la Suprema Corte ha ritenuto di estendere ai sacerdoti le maggiorazioni pensionistiche previste per una serie di categorie di dipendenti.

La Corte di Cassazione, mutando orientamento, ha così ritenuto che "la maggiorazione del trattamento pensionistico prevista dall'art. 6 della l. 15 aprile 1985 n. 140 – in favore degli appartenenti alle categorie di cui alla legge n. 336 del 1970, e successive modifiche e integrazioni, che non abbiano usufruito o non abbiano titolo a fruire, anche in parte, dei benefici di cui alla stessa legge n. 336 e successive modifiche e integrazioni – è applicabile alle pensioni erogate ai sacerdoti ed ai ministri di culto dal Fondo di previdenza per il clero secolare e per i ministri di culto delle religioni diverse dalla cattolica, tenuto conto del rinvio (formale

⁴⁹ «Mass. Giust. civ.», 1990, fasc. 10.

⁴⁹ CED, Cass. civ., 1992.

⁵⁰ «Foro it.», 1, 1986, p. 1863; «Giur. it.», 1, 1986, p. 1452.

e non recettizio) operato dall'art. 27, comma 1, della l. 22 dicembre 1973 n. 903 e atteso che l'iscrizione a tale fondo (pur compatibile, ai sensi dell'art. 5, comma 5 della legge n. 903 del 1973, con l'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti e con altre forme di previdenza sostitutive di quest'ultima e che ne comportino l'esonero) rientra fra le iscrizioni assicurative obbligatorie di lavoratori dipendenti e autonomi o esercenti libere professioni, considerate, ai fini dell'operatività del beneficio, dal comma 4 del citato art. 6. La legge n. 903 del 1973 lungi dal rinviare alla disciplina dell'assicurazione generale obbligatoria quanto alle sole modalità di erogazione del trattamento pensionistico, secondo la previsione del citato art. 17, dispone anche – con il successivo art. 27, primo comma – che al Fondo di previdenza disciplinato dalla stessa legge n. 903 del 1973, ai contributi ad esso dovuti e alle prestazioni ivi previste “si applicano i benefici, le esenzioni fiscali ed i privilegi stabiliti dalle leggi che regolano l'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti”. Tale articolo evidenzia la vacuità dell'assunto della compiutezza e autonomia della disciplina del trattamento previdenziale degli iscritti al Fondo istituito dalla legge sopra citata, attuando un rinvio che, in quanto non implicante la cd. cristallizzazione della disciplina richiamata ma comprensivo delle successive modificazioni della medesima, va definito di natura formale o non recettizia, anziché di natura recettizia (o materiale). È certo, pertanto, che l'anzidetto rinvio (formale o non recettizio) non impedisce che una norma successiva, istituendo un beneficio per i trattamenti pensionistici dell'assicurazione generale obbligatoria, possa prevedere per il medesimo beneficio un ambito tale da escluderne il trattamento previdenziale di cui alla stessa legge n. 903 del 1973. Ma ciò non può dirsi del citato art. 6 della legge n. 140 del 1985, il quale – istituendo una maggiorazione del trattamento di pensione dei soggetti appartenenti alle categorie previste dalla legge 24 maggio 1970 n. 336, e successive modificazioni e integrazioni, esclusi quelli che abbiano usufruito o abbiano titolo a fruire, anche in parte, dei benefici previsti dalla stessa legge del 1970 e successive modifiche – ha stabilito, al quarto comma, che le disposizioni dello stesso articolo “operano ai fini di tutti i trattamenti di pensione derivanti da iscrizioni assicurative obbligatorie di lavoratori dipendenti e autonomi o esercenti libere professioni”. Tale norma, in mancanza di un'espressa esclusione del sistema previdenziale di cui alla legge n. 903 del 1973, non è interpretabile restrittivamente, in modo da ritenere i sacerdoti secolari e i ministri di culto non cattolici non compresi fra i destinatari del beneficio della maggiorazione, attesi il carattere obbligatorio – ai sensi dell'art. 5, primo comma, della legge n. 903 del 1973 – dell'iscrizione al Fondo di previdenza del clero e, nonostante la specificità della relativa attività, la riconducibilità dei sacerdoti e dei ministri di culto predetti nella estremamente lata categoria dei lavoratori dipendenti e autonomi o esercenti libere professioni” (Cass. civ. 4906/1995,⁵² Cass. civ. 11577/1995⁵³).

⁵² «Foro it.», I, 1995, p. 2105; «Mass. Giust. civ.», 1995, p. 943.

⁵³ «Quad. dir. pol. eccl.», 3, 1996, p. 862.

Sempre in tema di maggiorazioni estensibili anche ai ministri di culto, a giudizio della Suprema Corte, ove peraltro la prestazione di attività sacerdotale, anziché avvenire in adempimento dei doveri connessi allo "status" di sacerdote e di religioso, nell'ambito dell'ordinamento di appartenenza e con l'intento, espresso o tacito, di gratuità, sia svolta, continuativamente ed in cambio di corrispettivo, alle dipendenze di un terzo, l'attribuzione della maggiorazione al soggetto iscritto al Fondo per il clero impedisce allo stesso la fruizione del medesimo beneficio sul secondo trattamento pensionistico connesso allo svolgimento dell'attività dipendente (Cass. civ. 3846/1997⁵⁴).

In materia di ricongiunzione dei contributi pensionistici secondo la Suprema Corte "sussiste il diritto alla ricongiunzione presso un'unica gestione di tutti i periodi di contribuzione obbligatoria versata al Fondo di previdenza per il clero dai sacerdoti secolari ed all'Inps dai sacerdoti successivamente ridotti allo stato laicale, attesa la riconducibilità dei sacerdoti e dei ministri di culto nell'ampia categoria dei lavoratori dipendenti e autonomi esercenti libere professioni, indipendentemente dallo svolgimento, o meno, delle relative modalità lavorative all'interno dell'ordinamento canonico, alla stregua del carattere obbligatorio dell'iscrizione al Fondo di previdenza per il clero (art. 5, comma 1, legge n. 903 del 1973) e di un'interpretazione adeguatrice dell'art. 2 della legge n. 29 del 1979. Tale disposizione, in mancanza di un'espressa esclusione del sistema previdenziale di cui alla legge n. 903 del 1973, non è interpretabile in senso restrittivo, in modo da ritenere che i sacerdoti secolari e i ministri di culto non cattolici non siano ricompresi tra i destinatari del beneficio della ricongiunzione dei periodi relativi al versamento di contributi al fondo di previdenza per il clero, atteso che una diversa opzione interpretativa comporterebbe dubbi di legittimità costituzionale in relazione all'art. 3 cost. (Principio affermato dalla Suprema Corte con riferimento a dipendente della Camera dei Deputati già iscritto, quale sacerdote secolare, allo speciale fondo di previdenza per il clero)" (Cass. civ. 2757/2006⁵⁵).

Una valutazione di equivalenza dell'attività dei sacerdoti al lavoro di categorie peculiari di dipendenti è alla base di una ulteriore decisione della Suprema Corte e riguardante una controversia relativa alla natura retributiva della concessione al lavoratore dell'uso dell'alloggio. A giudizio della Corte di Cassazione, ai sensi dell'art. 12 della l. 30 aprile 1969, n. 153, sulla insindacabilità della base imponibile dei contributi di previdenza ed assistenza, è insindacabile, ove adeguatamente motivato, l'accertamento del giudice di merito sul carattere retributivo della concessione al lavoratore dell'uso in alloggio. Nel caso di specie la Corte ha confermato la decisione di merito che aveva ritenuto avente carattere retributivo la concessione ai lavoratori dell'uso gratuito della casa di abitazione, essendo irrilevante ai fini di una contraria valutazione che analogo beneficio era riconosciuto ad *ex* dipendenti pensionati, superstiti di dipendenti, e parroco (Cass. civ. 3752/1995⁵⁶).

⁵⁴ «Dir. Eccl.», 11, 1998, p. 426.

⁵⁴ «Mass. Giust. civ.», 2006, p. 2.

⁵⁵ «Quad. dir. pol. eccl.», 3, 1996, p. 861.

COMPOSTO IN CARATTERE DANTE MONOTYPE DALLA
FABRIZIO SERRA EDITORE, PISA · ROMA.
STAMPATO E RILEGATO NELLA
TIPOGRAFIA DI AGNANO, AGNANO PISANO (PISA).

*

Giugno 2013

(CZ 2 - PG 3)

